



AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Decreto del Segretario Generale n. 67 del 24 Maggio 2024

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA A TEMPO INDETERMINATO NEI RUOLI DELL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI DA ASSEGNARE ALLA DIREZIONE SERVIZI PER IL TERRITORIO

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare la parte terza “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*”.

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all'articolo 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativi, rispettivamente, alle Autorità di bacino e ai distretti idrografici.

VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2018 “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali ai sensi dell'articolo 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016*”.

VISTO, in particolare, l'articolo 4 del suddetto D.P.C.M. secondo cui “*l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha la propria sede legale a Venezia, Cannaregio 4314, presso l'immobile già assegnato dal Demanio ad uso governativo. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività e per il conseguimento degli obiettivi posti dalla normativa nazionale, l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è dotata di una struttura centrale con sede individuata al comma 1 e di strutture operative di livello territoriale con sedi individuate a Trento (piazza Vittoria, n. 5) e, sulla base dell'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, a Gorizia.*”

VISTO il Regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali adottato dalla Conferenza Istituzionale permanente nella seduta del 18 novembre 2019 e approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze n. 199 del 24 maggio 2022.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2021, con il quale è stato nominato il Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 10 giugno 2021 al n. 1522.

CONSIDERATO che l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto e dell'articolo 3 del D.M. n. 294 del 25 ottobre 2016, ha natura di ente pubblico non economico ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile.

VISTI i Contratti collettivi di lavoro del Comparto Funzioni centrali per il personale dirigenziale e per quanto applicabili i precedenti CCNL ex Area VI.

VISTA la legge 27 marzo 2024, n. 42 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della

Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2024.

DATO ATTO che la richiamata legge n. 42/2024 ha introdotto all’articolo 4 del decreto legge n. 10/2024:

- il comma 3-quinquies in base al quale “L’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali provvede all’aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza ai sensi dell’articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L’aggiornamento del piano è approvato anche in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del comune di Cortina d’Ampezzo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il piano individua le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio ed è corredato di norme di attuazione”;
- il comma 3-sexies secondo cui “Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento al necessario monitoraggio e governo del rischio idrogeologico per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, ivi compresa l’attività di pianificazione di cui al comma 3-quinquies, l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è autorizzata a reclutare, nel biennio 2024-2025, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l’indizione di concorsi pubblici o mediante le ulteriori modalità di reclutamento previste a legislazione vigente, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, il seguente contingente di personale: un dirigente di prima fascia, ... *omissis* ... Per effetto di quanto previsto dal presente comma, nella vigente dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali sono istituite una posizione di dirigente di prima fascia e una posizione nell’area delle elevate professionalità. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a euro 917.202 per l’anno 2024 e a euro 1.222.936 a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»”.

CONSIDERATO che tale rafforzamento nondimeno è disposto in correlazione con il compito assegnato all’Autorità di aggiornare gli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza e individua le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio.

CONSIDERATO, infatti, che l’Autorità di bacino distrettuale:

- si occupa, prioritariamente, di pianificazione elaborando e adottando il Piano di bacino distrettuale e relativi stralci quali, come previsto dall’art. 63 comma 10 lettera a) del d.lgs. 152/2006, il Piano di gestione delle acque e il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) dando attuazione alle due importanti direttive comunitarie 2000/60/CE (Direttiva quadro acque – DQA) e 2007/60/CE (Direttiva alluvioni), oltre all’elaborazione del Piano di assetto idrogeologico per l’aggiornamento da dissesti geomorfologici afferenti ai fenomeni gravitativi e valanghivi. Attività necessarie per la difesa idrogeologica, per la realizzazione delle mappe della pericolosità e del rischio, per la tutela delle risorse idriche e degli ambienti acquatici e indirizzata alla difesa del suolo, al risanamento delle acque, alla fruizione e gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, nonché alla tutela degli aspetti ambientali ad essi collegati;
- esercita funzioni e compiti in materia di difesa del suolo, di tutela delle acque e di gestione delle risorse idriche, nonché ogni altra funzione ad essa attribuita da fonti normative di rango primario o secondario, operando in conformità agli obiettivi di cui alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006;
- esercita un’attività di carattere prevalentemente pianificatorio. Tuttavia, i piani approvati dall’Autorità producono effetti interconnessi ad altri strumenti di pianificazione in quanto l’azione di governo dell’acqua che da essi discende, sia sotto il profilo dell’assetto idrogeologico che sotto quello della tutela della risorsa idrica, incide direttamente o indirettamente su temi di competenza di altri attori istituzionali.

RICHIAMATO il decreto del Segretario Generale n. n. 57 del 23 aprile 2024, con il quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Autorità di bacino, all’interno del quale è prevista la *Direzione Servizi per il territorio*, le cui attività di maggiore rilevanza riguardano l’ingegnerizzazione dei processi attraverso la piattaforma SIGMA (Sistema Informativo per la Gestione e il Monitoraggio delle Informazioni e dei Procedimenti Ambientali) del distretto, le attività relative alla pubblicazione degli strati informativi distrettuali sotto forma di web services e la cura dell’intero flusso logico dei dati necessari all’implementazione della pianificazione di bacino.

RITENUTO, in relazione alle nuove disposizioni normative di cui alla legge n. 42/2024 e all'assetto organizzativo dell'ente, di procedere ad indire un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato per la copertura di n. 1 posto di dirigente di seconda fascia - Comparto Funzioni centrali da assegnare alla Direzione Servizi per il territorio.

VISTO l'articolo 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 9 maggio 2001, n. 106, secondo cui "*le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria*".

VISTO l'articolo 3, comma 8, della L. 19 giugno 2019, n. 56 "*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 22 giugno 2019, n. 145, secondo cui "*Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001*".

VISTO l'articolo 34 bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 9 maggio 2001, n. 106, secondo cui "*Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste*".

VISTO l'articolo 4, comma 3-quinquies, del Decreto-Legge 31 agosto 2013 n. 101 e la direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione il cui punto 2 evidenzia che "*accanto alle procedure centralizzate o aggregate, vi è la possibilità che ciascuna amministrazione decida di organizzare autonomamente la procedura concorsuale di reclutamento del proprio personale [...] limitata all'esigenza di acquisire specifiche professionalità*" e che "*la scelta deve essere motivata soprattutto per le piccole amministrazioni da situazioni imprevedibili di urgenza o un'eccezionale specificità della figura da reclutare*".

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 6224 del 5 aprile 2024 è stata data preventiva comunicazione assunzionale al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- l'articolo 34 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, così come parzialmente sostituito dall'articolo 3, comma 3 quater del Decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, secondo cui le amministrazioni, decorsi venti giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali ...*omissis*... possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.

CONSIDERATA la necessità di dare copertura al posto vacante in organico e l'estrema urgenza di dar corso alle procedure concorsuali anche al fine di ottemperare ai compiti imposti dalla richiamata legge n. 42/2024 e nel rispetto delle tempistiche dalla stessa previste.

RITENUTO:

- di approvare il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato nei ruoli dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali da assegnare alla Direzione Servizi per il territorio che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di indire autonomamente la procedura concorsuale data l'estrema urgenza di reclutamento imposta dalla Legge n. 42/2024 e la specificità della posizione dirigenziale da acquisire.

RITENUTO:

- di rinviare a successivo provvedimento la costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico;
- di incaricare la direzione Amministrativa all'espletamento delle attività conseguenti all'adozione del presente provvedimento, ivi compresi gli impegni finanziari delle somme necessarie.

ACQUISITO il parere preventivo di regolarità contabile a cura della Direzione Economia e Bilancio, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici "Pareri sugli atti e modalità di presentazione" generale di organizzazione e funzionamento degli uffici "Pareri sugli atti e modalità di presentazione".

DECRETA

1. Di approvare il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato nei ruoli dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali da assegnare alla Direzione Servizi per il territorio che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto dell'esito negativo delle procedure di cui all'articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
3. Di rinviare a successivo provvedimento la costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico;
4. Di incaricare la direzione Amministrativa all'espletamento delle attività conseguenti all'adozione del presente provvedimento ivi compresi gli impegni finanziari delle somme necessarie;
5. Di disporre la pubblicazione in elenco del presente provvedimento sul portale "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Data 24-05-2024

Il Segretario Generale
Dott.ssa Marina Colaizzi

*Documento firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005*